



Al Presidente del Consiglio comunale
di Curtatone, Dott. Antonio Badolato
al responsabile del procedimento,
Dott. Giuseppe Capodici

Memoria ex art. 69 co.2 TUEL

In riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto la contestazione della incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1 n. 4 TUEL, mi permetto di osservare quanto segue:

l'art. 63 co 1 n. 4 recita che non può far parte del Consiglio Comunale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia.

*Il senso della norma apparentemente così secca e perentoria è chiarito dalla giurisprudenza sia della Suprema Corte sia di alcuni Tribunali amministrativi regionali: la **ratio** della causa di incompatibilità in esame trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto d'interessi che ha determinato la lite possa condizionare le scelte del candidato o dell'eletto in pregiudizio dell'ente territoriale o di coloro che gli hanno conferito il mandato elettorale (Cass. 1998/12627; 2001/10335).*

Insomma colui che strumentalizza il proprio mandato elettorale a propri fini individuali e personalistici è senz'altro condannato all'incompatibilità.

*Una diversa lettura della norma, ossia un'interpretazione meramente formale della stessa, **si pone in netto contrasto con diritti costituzionalmente rilevanti,***

l'art. 24: "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi";

l'art 113: "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa".

Una interpretazione eccessivamente rigorosa comporterebbe che ogni volta che un consigliere prende una multa ingiustamente deve rinunciare a chiederne l'annullamento, per evitare di essere dichiarato incompatibile.

Nel caso specifico, la pendenza della lite col Comune in questo momento storico costituisce un fatto del tutto casuale che si sarebbe volentieri voluto evitare.

Infatti i consiglieri devono sapere che l'atto di citazione da cui origina la lite pendente col Comune

è la conseguenza di una serie di attività stragiudiziale volte ad un conciliazione col Comune ed il Consorzio.

Come sapete il 24 settembre 2010 in occasione dell'alluvione del canale Lodolo la mia casa assieme a quella di tanti altri buscoldesi è andata sott'acqua, patendo i miei familiari gravi disagi e problemi di salute, nonché rilevanti danni patrimoniali. In quell'occasione tutti coloro che erano stati colpiti dal disastro dell'alluvione avevano ricevuto assicurazioni da parte del Primo Cittadino rispetto ad un diretto interessamento del Comune per il ristoro dei danni patiti e all'uopo venivano dallo stesso invitati a presentare una richiesta presso gli uffici dell'Ente.

Le richieste, pur presentate da numerosi buscoldesi, rimanevano lettera morta.

A questo punto, al fine di rimarcare le promesse fatte dal Sindaco e mai onorate, si è chiesto al Tribunale di nominare un perito super partes che accertasse le cause e le responsabilità del fatto. A richiedere l'Accertamento Tecnico Preventivo erano sette cittadini di Curtatone.

Il perito nominato dal Tribunale ha rilevato sussistere per la maggior parte la responsabilità del Consorzio di Bonifica Mantova Sud Ovest (oggi Consorzio di Bonifica Territori del Mincio); tuttavia il suddetto perito, lo si ripete super partes, ha individuato altresì per una parte minore anche la responsabilità del Comune. Nella relazione tecnica d'ufficio si legge:

“la causa dell'esondazione e degli allagamenti indicata in Ricorso si ritiene non possa essere il solo evento meteorologico manifestatosi nella tarda serata del 24.09.2010 e protrattasi fino alle prime ore del giorno successivo, consistito in un forte temporale caratterizzato da scrosci molto intensi ma tale da non essere ritenuto un “evento eccezionale”. Si sono accertate nel corso delle operazioni peritali altre circostanza che il sottoscritto ritiene ragionevolmente possano essere considerate **concause responsabili degli accadimenti occorsi, quali un restringimento della sezione della condotta di tombamento del Canale Lodolo** in un tratto del medesimo, l'errato posizionamento di un tubo ad uso “troppo pieno”, la presenza di vegetazione e di piccoli cedimenti in alcuni punti dell'alveo del Canale Lodolo e dei canali ad esso collegati ed anche l'avvenuto ritardo nella movimentazione delle paratie mobili da parte degli addetti del Consorzio di Bonifica”. Per quanto concerne il restringimento della sezione idraulica del tombamento, il perito, a pag. 25 della propria relazione, afferma che **“risulta comunque accertato un mancato controllo da parte degli enti a ciò preposti, Consorzio di Bonifica e Comune di Curtatone”.**

A tale accertamento tecnico è seguita una lunga attività stragiudiziale volta a trovare un accordo

con il Consorzio ed il Comune, prima davanti al perito poi davanti al dott. Capodici (lo possono confermare l'ing. Auri e l'ing. Trombani per il Comune e l'ing. Galli per il Consorzio). In tali sedi, sono state ricordate le parole di rassicurazione del Primo Cittadino in occasione dell'alluvione e si è chiarito che da parte del Comune ci si sarebbe accontentati anche di un gesto simbolico, un segno di solidarietà alle famiglie alluvionate.

Nonostante i nostri sforzi perchè la cosa avesse una conclusione bonaria, il Consorzio ed il Comune hanno sempre disconosciuto l'esito dell'Accertamento Tecnico svolto davanti al Tribunale e non hanno mai avanzato né voluto sentire proposte.

La causa civile è l'ultimo passaggio e la chiamata in causa del Comune **non è il risultato della volontà del sottoscritto o del sub avvocato, bensì l'esito dell'Accertamento Tecnico Preventivo svolto davanti al Tribunale, che come detto individua seppur in minima parte anche nel Comune di Curtatone un responsabile.**

Non ci si poteva esimere dal chiamare in causa anche il Comune per questioni di natura processuale: l'integrità del contraddittorio instaurato nell'Accertamento Tecnico Preventivo non poteva esser pregiudicata nella causa di merito; va peraltro evidenziato che non basta ad integrare la pendenza della lite la mera notifica della "vocatio in jus", ma deve sussistere "una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto" (Cass., sez. I, 28.07.2001, n.10335), che nel caso di specie non si ravvisa perchè l'interesse in gioco non è quello personale del signor Grassi Carlo, ma della sua famiglia. Basti considerare che nessun procedimento amministrativo sarebbe stato avviato se a proporre l'azione fosse stata la moglie del sottoscritto, che invece si è preferito non coinvolgere direttamente nella causa.

Ad avviso del sottoscritto manca la concreta contrapposizione degli interessi Comune/Consigliere che sola giustificerebbe l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio all'ente amministrato.

Anzi che la lite pendente contro il Comune non sia tale da condizionare in senso contrario all'interesse dell'ente l'esercizio del mio mandato, lo dimostra **quanto da me svolto fino ad ora come consigliere comunale: senza ripercorrere le singole iniziative posso serenamente affermare che il mio operato è sempre stato svolto prima di tutto nell'interesse dei cittadini e assolutamente in linea col programma della lista Sinistra Unita per Curtatone.** Lo testimoniano altresì gli attestati di solidarietà che ho ricevuto, sulla stampa e non solo, in questi giorni.


D'altro canto, se la lite non turba il mio mandato elettorale, non è neppure il mio mandato a turbare la lite: non sono certo consigliere allo scopo di depistare l'ente, insabbiare o preconstituire prove nella causa civile pendente al fine di ottenere il risarcimento. Cosa che peraltro non sarebbe neppure possibile dato che la situazione è ormai stata fotografata e cristallizzata dall'Accertamento Tecnico Preventivo svolto dal perito del Tribunale.

Ciò che stupisce piuttosto è la resistenza del Comune nonostante un perito nominato dal Tribunale e quindi super partes lo abbia dichiarato parzialmente responsabile.

Non si comprendono le ragioni per le quali il Comune non abbia voluto cercare una soluzione bonaria in via stragiudiziale a fronte della perizia del tribunale che individua una sua responsabilità e preferisca invece spendere i soldi dei cittadini per resistere in una causa che potrebbe essere considerata persa in partenza.

Preme sottolineare infine che il voto dei consiglieri non è per nulla vincolato, se così fosse non sarebbe un voto. Il Consiglio Comunale è un organo collegiale politico che manifesta la propria volontà mediante atti collegiali che sono il risultato di una votazione. Il consigliere non deve rispondere a nessun mandato imperativo e se questo è dato esso non è vincolante (art. 3 del Regolamento comunale) per questo egli non incorre in alcuna responsabilità penale se effettua la scelta personale che lo rappresenta.

Se è vero come sostiene il Presidente del Consiglio Comunale che la contestazione è un atto dovuto, non è per nulla vero che la decisione debba essere necessariamente negativa perchè rimessa alla decisione della maggioranza.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. P. P.", is written over the end of the text.